



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZIO AEREO E SOCCORSO AEROPORTUALE

Roma, data del protocollo

- A Direzioni Regionali ed Interregionali
Sede di Reparto volo
- p.c. A Direzioni centrale per le risorse finanziarie
A Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
A Ufficio del Capo del CNVVF

Oggetto: Presupposti per l'attribuzione delle indennità spettanti al personale specialista del CNVVF. Nota circolare n.13265 del 27 luglio 2016 – chiarimenti.

Con riferimento ad uno specifico quesito pervenuto dal territorio, relativamente alla nota circolare prot. n. 17249 del 26.05.2020, si ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di chiarimento di interesse generale.

Il quesito riguarda i casi in cui l'attività di volo venga espletata dal personale aeronavigante, sebbene lo stesso sia privo dell'idoneità medica rilasciata dall'IMAS per il "pilotaggio di aeromobili" o per lo svolgimento della mansione di "equipaggio fisso di volo".

A riguardo si rappresenta che l'obbligo di volo, previsto all'art. 104 del DPR 269 del 1987, deve intendersi assolto, per le differenti figure professionali (piloti, specialisti ed elisoccorritori), con lo svolgimento sia delle attività di volo che richiedono la certificazione dell'IMAS sia delle altre attività di volo necessarie al funzionamento dei Reparti volo del Corpo.

Le suindicate attività, per le quali non è necessaria la certificazione medica dell'IMAS, devono essere poste in essere, compatibilmente con la situazione sanitaria del dipendente, in funzione delle effettive esigenze del Reparto volo e delle professionalità acquisite dal personale con il Brevetto specialistico e con le relative abilitazioni, in particolare per quanto attiene le attività di verifica tecnico-operativa degli equipaggi e degli aeromobili in esercizio.

A tal fine codeste Direzioni regionali ed interregionali, nell'effettuare le verifiche di propria competenza dovranno accertare, in relazione alle specifiche attività correlate alla professionalità possedute dal personale specialista, l'effettivo svolgimento della prevista attività di volo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)
(firma digitale ai sensi di legge)